



Raccolta della giurisprudenza

Causa C-193/15 P

**Tarif Akhras
contro
Consiglio dell'Unione europea**

«Impugnazione — Politica estera e di sicurezza comune (PESC) — Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica araba siriana — Misure dirette contro persone ed entità che traggono vantaggio dalle politiche del regime o che lo sostengono — Prova della fondatezza dell'inserimento negli elenchi — Insieme di indizi — Snaturamento degli elementi di prova»

Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 aprile 2016

1. *Impugnazione — Motivi d'impugnazione — Conclusioni volte ad ottenere una sostituzione della motivazione — Irricevibilità — Impugnazione non riferita esplicitamente ad un elemento del dispositivo della sentenza impugnata ma volta al suo annullamento parziale — Ricevibilità*

(Regolamento di procedura della Corte, art. 169, § 1)

2. *Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità alla luce della situazione in Siria — Decisione 2011/782/PESC e regolamento n° 36/2012 — Presunzione di sostegno al regime siriano nei confronti dei dirigenti delle principali imprese della Siria — Insussistenza*

(Decisione del Consiglio 2011/782/PESC; regolamento del Consiglio n°36/2012)

3. *Unione europea — Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni — Misure restrittive nei confronti della Siria — Portata del sindacato giurisdizionale*

(Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2011/782/PESC; regolamento del Consiglio n°36/2012)

4. *Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti della Siria — Congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Ricorso di annullamento di una persona che trae vantaggio dalle politiche condotte dal regime siriano e oggetto di una decisione di congelamento dei fondi — Ripartizione dell'onere della prova — Decisione fondata su un insieme di indizi — Ammissibilità — Presupposti*

(Decisione del Consiglio 2011/782/PESC; regolamento del Consiglio n°36/2012)

5. *Impugnazione — Motivi d'impugnazione — Erronea valutazione dei fatti — Irricevibilità — Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori — Esclusione, salvo il caso di snaturamento*

(Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)

1. Un'impugnazione volta unicamente ad ottenere una sostituzione delle motivazioni addotte dal Tribunale a sostegno di tale decisione, senza tendere all'annullamento, totale o parziale, di quest'ultima, dovrebbe essere considerata irricevibile ai sensi dell'articolo 169, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte.

Se le conclusioni dell'impugnazione non si riferiscono esplicitamente ad un elemento del dispositivo della sentenza impugnata, quanto piuttosto a taluni punti della motivazione adottata dal Tribunale a giustificazione di tale dispositivo, l'impugnazione è nondimeno ricevibile qualora tenda all'annullamento parziale della decisione del Tribunale, quale indicata nel dispositivo della sentenza impugnata, e i vizi di forma riguardanti la formulazione delle conclusioni dell'impugnazione non impediscono alla Corte di effettuare il suo controllo di legittimità.

(v. punti 32, 33, 35)

2. V. il testo della decisione.

(v. punti 52, 53)

3. V. il testo della decisione.

(v. punti 56, 57)

4. Tenuto conto della difficoltà per il Consiglio di fornire elementi di prova in ragione della situazione di guerra in cui si trova la Siria, esso assolve l'onere della prova che gli incombe qualora evochi dinanzi al giudice dell'Unione un insieme di indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti che consentano di dimostrare l'esistenza di un collegamento sufficiente tra la persona sottoposta ad una misura di congelamento dei suoi fondi ed il regime siriano.

Pertanto, alla luce del contesto in cui si inseriscono gli elementi di prova di cui si avvale il Consiglio, il Tribunale poteva legittimamente considerare che la posizione del ricorrente nella vita economica siriana e le sue importanti funzioni, passate o presenti, svolte all'interno della camera di commercio e dell'industria della città di Homs, nonché del consiglio direttivo della federazione delle camere di commercio siriane, costituivano un insieme di indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti che consentissero di dimostrare che il ricorrente forniva un sostegno economico al regime siriano o che traeva vantaggio da quest'ultimo. Non può escludersi che altri indizi sufficientemente concreti e precisi possano rimettere in discussione il carattere effettivo del sostegno economico che il ricorrente avrebbe fornito a tale regime o dei vantaggi che avrebbe tratto da quest'ultimo.

Per quanto concerne l'obbligo del Tribunale di esaminare gli elementi di prova non in maniera isolata, bensì nel contesto in cui si inseriscono, esso non impedisce al Tribunale di esaminare individualmente la fondatezza delle diverse affermazioni di un ricorrente, purché venga preso in considerazione, nell'esaminare ciascuna di esse e nel valutarle complessivamente quale insieme di indizi, il contesto costituito dalla situazione specifica della Siria.

Ne consegue che, qualora il Tribunale abbia verificato la fondatezza dell'iscrizione di una persona negli elenchi delle persone sottoposte a misure restrittive sulla base di un complesso di indizi riguardanti la situazione, le funzioni e le relazioni della persona stessa nel contesto del regime siriano, i quali non sono stati confutati dall'interessato, il riferimento, nella sentenza impugnata, ad una presunzione di sostegno al suddetto regime, sebbene gli atti impugnati dinanzi al Tribunale riguardanti misure restrittive a motivo della situazione in Siria non istituiscano una presunzione siffatta, non è idoneo a

pregiudicare la legittimità della sentenza impugnata, nella misura in cui risulti dalle constatazioni del Tribunale che quest'ultimo ha verificato in modo conforme a diritto l'esistenza di una base fattuale sufficientemente solida a sostegno dell'iscrizione della persona suddetta negli elenchi in questione.

(v. punti 61, 62, 65, 79, 80, 82)

5. V. il testo della decisione.

(v. punti 67, 68)